
Circolare di studio n. 7/2015

Periodo 16-30 Aprile

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.8719.0889
Mail mollichella@tiscali.it

Sommario

Bene a sapersi	3
Servizi di pulizia negli edifici e reverse charge	3
Conseguenze per gli intermediari che appongono un visto di conformità infedele nel modello 730/2015	3
Nuovo modello Iva TR per il credito Iva trimestrale.....	4
Presentazione della dichiarazione mod. 730 precompilata	6
Reverse charge e regime dell'Iva per cassa.....	7
Fabbricati gruppo "D" non censiti, i coefficienti per il calcolo dell'Imu e della Tasi 2015	7
Compensi per l'invio del mod. 730/2015 precompilato tramite intermediario.....	8
Codici tributo per i versamenti relativi all'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.....	10
Formulario operativo.....	12
Riapertura della rateazione delle cartelle Equitalia scadute.....	12
Agenda.....	15
Scadenario dal 16 al 30 aprile 2015	15
Indici, dati e schede operative	21
Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010	21
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015	21
Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 30 giugno 2015 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali	22
Tassazione indiretta del contratto di rent to by.....	23
Dossier casi.....	27
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	27
Scorporo interessi attivi impliciti dai crediti di natura commerciale	31

Bene a sapersi

Servizi di pulizia negli edifici e reverse charge

Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015, alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si rende operativo il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Relativamente ai servizi di pulizia, pertanto, l'unica condizione richiesta dalla lettera a-ter), del sesto comma, dell'art. 17 del decreto Iva è che tali prestazioni siano "relative ad edifici", come, a titolo meramente indicativo, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti.

Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di "servizi di pulizia", si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella Ateco 2007.

Ne deriva, di conseguenza, che sono da ricomprendere nell'ambito applicativo della citata lettera a-ter) le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta tabella, a condizione che questi ultimi risultino riferiti esclusivamente ad edifici:

- ✓ 81.21.00-Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- ✓ 81.22.02-Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;

e, quindi, si devono ritenere escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Conseguenze per gli intermediari che appongono un visto di conformità infedele nel modello 730/2015

L'art. 6 del D.Lgs. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, stabilisce che se dalle verifiche emerge l'apposizione di un visto di conformità infedele, come, a titolo meramente indicativo, nell'ipotesi di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla "somma" dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Il legislatore, con tale regola, ha voluto salvaguardare il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con l'Amministrazione finanziaria.

La responsabilità degli intermediari si deve, però, ritenere esclusa nel caso in cui l'*infedeltà del visto di conformità* sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, come, ad esempio, nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d'imposta.

In ogni caso, il Caf e il professionista abilitato, che dopo l'invio della dichiarazione mod. 730, riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla medesima, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza fiscale.

Nuovo modello Iva TR per il credito Iva trimestrale

L'art. 38-bis, comma 2, del decreto Iva consente al contribuente, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, di poter richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito Iva trimestrale utilizzando il modello F24, a condizione che il credito risulti di entità superiore a € 2.582,28, oltre al rispetto, in ogni singolo trimestre, di specifici parametri quantitativi.

A seguito delle novità introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto "decreto semplificazioni") è stato previsto:

- l'innalzamento da € 5.164,57 a € 15.000,00, l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a € 15.000,00 senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a € 15.000,00, solamente nelle ipotesi di *situazioni di rischio* e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a) da soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
 - b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000,00;
 - al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000,00, ma non superano € 1.500.000,00;
 - all'1% degli importi dichiarati, o, comunque, a € 150.000,00, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000,00;
 - c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

In concreto, i rimborsi Iva di entità:

- *fino a € 15.000,00*, vengono effettuati senza la prestazione da parte del contribuente di alcuna garanzia;
- *superiore a € 15.000*, se risultano richiesti:
 - ✓ da soggetti "a rischio", vengono erogati previa prestazione di garanzia;
 - ✓ da soggetti "non a rischio", vengono erogati presentando, alternativamente il modello Iva TR 2015 munito del visto di conformità e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi) oppure prestando idonea garanzia.

I requisiti per poter validamente presentare il modello in esame devono essere individuati tenendo presente gli specifici presupposti e cioè:

- *aliquota media* (presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. a) del decreto Iva, la cui individuazione deve necessariamente tenere conto della seconda cifra decimale), riguardante coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l'aliquota mediamente utilizzata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive

maggiorata del 10%, tenendo presente che nel calcolo dell'aliquota media devono necessariamente essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni), sia le cessioni di beni ammortizzabili, mentre gli addebiti inerenti alle spese generali devono essere compresi tra gli acquisti.

Nell'ipotesi in cui il contribuente esercita più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto Iva, i calcoli devono fare esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto;

- *operazioni non imponibili* (presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. b) del decreto Iva), da considerare se sono state effettuate nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva, nonché le altre operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo, tenendo presente che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%;
- *acquisto e importazioni di beni ammortizzabili* (presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c) del decreto Iva, con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, del medesimo decreto) posti in essere nel trimestre per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;
- *soggetti non residenti* (presupposto previsto dell'art. 30, terzo comma, lett. e) del decreto Iva), che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell'art. 30 del decreto Iva;
- *operazioni non soggette* (presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, lettera d), del decreto Iva, con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, del medesimo decreto) poste in essere nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, o prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del decreto Iva.

Per ottenere il rimborso o per porre in essere la compensazione del credito Iva trimestrale è necessario presentare il nuovo modello Iva TR 2015, esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati) entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre è cioè:

<i>credito iva del</i>	<i>codice tributo</i>	<i>presentazione mod. IVA TR</i>
primo trimestre 2015	6036	30 aprile 2015
secondo trimestre 2015	6037	31 luglio 2015
terzo trimestre 2015	6038	31 ottobre 2015
compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale		
per importi superiori a € 5.000,00	dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline)	
	<i>liberamente (è solo opportuno procedere prima</i>	

per importi non superiori a € 5.000,00	<i>all'invio del mod. IVA TR 2015</i>), in quanto la compensazione del credito Iva trimestrale può essere eseguita senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione dell'istanza
--	--

Presentazione della dichiarazione mod. 730 precompilata

Il contribuente ha la possibilità di scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:

- direttamente all'Agenzia delle entrate, attraverso il sito *internet* della stessa;
- al sostituto di imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di essere disponibile a prestare assistenza fiscale;
- ad un caf o ad un professionista abilitato;

tenendo in considerazione, in ogni caso, che è sempre possibile, per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, procedere alla presentazione di tale dichiarazione con le ordinarie modalità, anche in forma congiunta.

Con decorrenza dal 15 aprile 2015:

- ✓ il contribuente può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell'area autenticata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate;
- ✓ i sostituti d'imposta, i caf e i professionisti abilitati possono richiedere l'accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto specifica delega;

mentre a partire dal 1° maggio 2015, sia il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via *web* all'Agenzia delle entrate, sia i sostituti d'imposta, i caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati, tenendo presente che il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione precompilata all'Agenzia delle entrate è il 7 luglio 2015.

La dichiarazione 730 precompilata può anche essere presentata in forma congiunta, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto 164/1999, esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al caf o al professionista abilitato, mentre non è stata consentita, per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la medesima si deve considerare sempre "modificata" in quanto il prospetto di liquidazione finale risulterà certamente variato rispetto a quelli inerenti alle dichiarazioni dei singoli coniugi.

Per quanto attiene ai *contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio* ai sensi dell'art. 51-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, si pone in evidenza che possono validamente utilizzare la dichiarazione precompilata.

Tali soggetti, infatti, possono presentare la dichiarazione direttamente via *web* o tramite un caf o un professionista abilitato, nel qual caso, se emerge:

- ◆ *un credito d'imposta*, i rimborsi vengono eseguiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni;
- ◆ *un debito d'imposta*, il contribuente deve necessariamente procedere ad effettuare il pagamento con le modalità indicate nell'art. 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anche richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

Reverse charge e regime dell'Iva per cassa

L'art. 32-bis) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, disciplina il differimento dell'esigibilità dell'Iva (cosiddetto "regime Iva per cassa" o "cash accounting") per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti passivi Iva e che, avendo realizzato nell'anno precedente un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro, hanno esercitato apposita opzione.

Per quanto attiene alle operazioni soggette al *reverse charge*, il cedente o il prestatore non ha la possibilità di applicare oggettivamente il differimento dell'esigibilità del tributo, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell'imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio.

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, costituendo una deroga alle modalità ordinarie di assolvimento dell'imposta, esclude, quindi, l'applicabilità del regime di *cash accounting*.

Ne deriva, di conseguenza, che nell'ipotesi in cui i soggetti che hanno optato per l'Iva per cassa e che dal 1° gennaio 2015, pongono in essere operazioni che rientrano nel meccanismo del *reverse charge*, relativamente a tali operazioni non potranno più applicare per il regime di *cash accounting*.

Infatti, ai fini dell'applicabilità del meccanismo del *reverse charge*, il momento di effettuazione delle operazioni deve necessariamente risultare verificato secondo le regole generali previste dall'art. 6 del decreto Iva.

Conseguentemente, le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2014, per le quali si renderebbe operativa l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2015 il meccanismo del *reverse charge*, resteranno soggette al regime del *cash accounting*.

Fabbricati gruppo "D" non censiti, i coefficienti per il calcolo dell'Imu e della Tasi 2015

L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede espressamente che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in catasto e, di conseguenza, senza rendita certa, che risultano sia interamente posseduti da imprese, sia distintamente contabilizzati, deve essere individuata annualmente, fino all'attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con specifico decreto del 25 marzo 2015, ha provveduto ad aggiornare tali coefficienti moltiplicatori, che devono essere utilizzati per il calcolo della base imponibile ai fini sia Imu, sia della Tasi-tassa sui servizi indivisibili.

Rientrano nel gruppo catastale "D" i seguenti fabbricati:

D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

per i quali i coefficienti moltiplicatori aggiornati per l'anno 2015 sono i seguenti:

Anno 2015	1,01	Anno 2014	1,01	Anno 2013	1,02
Anno 2012	1,04	Anno 2011	1,07	Anno 2010	1,09
Anno 2009	1,10	Anno 2008	1,14	Anno 2007	1,18
Anno 2006	1,21	Anno 2005	1,25	Anno 2004	1,32
Anno 2003	1,36	Anno 2002	1,41	Anno 2001	1,44
Anno 2000	1,49	Anno 1999	1,51	Anno 1998	1,54
Anno 1997	1,58	Anno 1996	1,63	Anno 1995	1,67
Anno 1994	1,73	Anno 1993	1,76	Anno 1992	1,78
Anno 1991	1,81	Anno 1990	1,90	Anno 1989	1,99
Anno 1988	2,07	Anno 1987	2,25	Anno 1986	2,42
Anno 1985	2,59	Anno 1984	2,76	Anno 1983	2,94
Anno 1982	3,11	Anni precedenti	3,11		

Compensi per l'invio del mod. 730/2015 precompilato tramite intermediario

La scelta del contribuente in ordine all'accettazione o alla modifica della dichiarazione mod. 730/2015 precompilato, nel caso di presentazione della dichiarazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato, risulta espressa mediante la sottoscrizione da parte del contribuente.

Infatti, il sostituto, il Caf e il professionista evidenziano la situazione che si verifica in relazione alla dichiarazione precompilata compilando una delle quattro caselle presenti nel prospetto di liquidazione del modello 730:

1. dichiarazione precompilata – accettata;
2. dichiarazione precompilata – modificata;
3. dichiarazione non precompilata – sostituto, caf o professionista non delegato;
4. dichiarazione non precompilata – dichiarazione precompilata non presente.

Considerato che tutte le possibili situazioni sono ricomprese in una delle quattro predette tipologie, nel prospetto di liquidazione definitivo consegnato al contribuente dal Caf/professionista e dal sostituto d'imposta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 16 e dell'art. 17, del decreto 164/1999, deve risultare sempre barrata una sola delle caselle.

Se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente via *web*, le caselle presenti nel prospetto di liquidazione vengono compilate automaticamente dall'applicazione *web*, mentre nel caso di *dichiarazione congiunta*, nel prospetto di liquidazione del modello 730:

- *se l'assistenza è prestata dal caf o dal professionista abilitato*, deve essere barrata la casella:
 - ✓ *dichiarazione precompilata – modificata*, se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante o del coniuge o di entrambi;
 - ✓ *dichiarazione precompilata non presente*, se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata né del dichiarante, né del coniuge;
 - ✓ *sostituto, caf o professionista non delegato*, se il dichiarante o il coniuge o entrambi non hanno delegato il caf o il professionista abilitato all'accesso alla dichiarazione precompilata;
- *se l'assistenza è prestata dal sostituto d'imposta*, deve essere barrata la casella:
 - ✓ *dichiarazione precompilata – modificata*, se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante;
 - ✓ *dichiarazione precompilata non presente*, se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante;
 - ✓ *sostituto, caf o professionista non delegato*, se il dichiarante non ha delegato il sostituto all'accesso alla dichiarazione precompilata.

La distinzione tra dichiarazione mod. 730/2015 "precompilata", "accettata" e "modificata" assume rilievo anche in relazione ai compensi spettanti ai Caf e ai professionisti abilitati, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 2014.

Infatti, gli stessi compensi risultano differenziati in relazione ai seguenti elementi:

- *la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta*, nel qual caso la stessa si considera "accettata", tenendo presente che se non incidono sul reddito o sull'imposta è necessario barrare, nel prospetto di liquidazione del modello 730, la casella "Dichiarazione Precompilata – Accettata", le seguenti operazioni:
 - ✓ indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef;
 - ✓ indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
 - ✓ indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
 - ✓ compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730;
 - ✓ scelta di non versare o di corrispondere in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F;
 - ✓ richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F;
- *la dichiarazione viene trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata o integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nell'adempimento dichiarativo medesimo*, tenendo presente che se incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l'eliminazione di un reddito o di un onere e l'aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo), è necessario barrare, nel prospetto di liquidazione del modello 730, la casella "Dichiarazione Precompilata – Modificata";
- *il contribuente non ha conferito la delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata*;

- *la dichiarazione è relativa a soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione* in quanto privi di redditi da dichiarare e/o di oneri o di benefici da far valere.

Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, l'adempimento dichiarativo si deve considerare sempre "modificato" e il "compenso spettante agli intermediari", in base a quanto disposto dal decreto del 29 dicembre 2014, corrisponde a quello previsto per la dichiarazione trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, in misura doppia.

Detto compenso spetta anche nell'ipotesi di dichiarazione presentata in forma congiunta da parte di due soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, è opportuno anche porre in rilievo che se per la dichiarazione presentata per l'anno d'imposta precedente l'attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al dichiarato, se lo stesso è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente prima della elaborazione della dichiarazione precompilata questo confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione, mentre se non è stato ancora confermato, il medesimo non risulta inserito nella dichiarazione, ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base della dichiarazione, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente può inserirlo autonomamente nel quadro F della dichiarazione prima di procedere all'invio, senza la necessità di rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle entrate o a un centro di assistenza multicanale per richiederne la conferma. Tale inserimento nella dichiarazione costituisce sia conferma del maggior credito in sede di dichiarazione precompilata, sia modifica della dichiarazione precompilata originaria.

Al fine di determinare il compenso spettante agli intermediari per l'apposizione del visto di conformità, per ogni dichiarazione trasmessa l'Agenzia delle entrate effettua un confronto tra la dichiarazione proposta e quella pervenuta, a prescindere da quale casella del prospetto di liquidazione del modello 730 sia stata barrata dall'intermediario.

In particolare, per quanto riguarda la distinzione tra dichiarazione con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata e dichiarazione con modifiche che comportano integrazione di tali dati, viene considerata:

- ♦ *modificata*, la dichiarazione nella quale risultano variati o azzerati, solamente i dati proposti dall'Agenzia nella dichiarazione precompilata;
- ♦ *integrata*, la dichiarazione nella quale risulta inserito anche un solo dato ulteriore rispetto a quelli proposti dall'Agenzia (ad esempio, un ulteriore familiare a carico o le spese sanitarie detraibili) o dove sia stato inserito un dato nell'ambito di un rigo precompilato in modo parziale.

Allo stesso modo, se un onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata, ma è stato inserito nel foglio informativo perché è stata ritenuta necessaria una verifica da parte del contribuente, qualora sia riportato in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione viene considerata "integrata".

Codici tributo per i versamenti relativi all'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, sono state definite, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Specificamente, l'art. 6 del citato decreto, nel disciplinare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, stabilisce:

- *al comma 1*, che l'imposta di bollo in argomento deve essere corrisposta mediante versamento utilizzando il modello F24 nei modi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica;
- *al comma 2*, che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno deve necessariamente avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di bollo in argomento, delle eventuali sanzioni e interessi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

- ♦ 2501-Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014;
- ♦ 2502-Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 - Sanzioni;
- ♦ 2503-Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – Interessi;

tenendo presente, che i medesimi, in sede di compilazione del modello di versamento F24, devono risultare esposti nella sezione "*Erario*" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", con la specificazione, nel campo "*anno di riferimento*", dell'anno d'imposta per il quale viene eseguito il versamento (nel formato "AAAA").

Formulario operativo

Riapertura della rateazione delle cartelle Equitalia scadute

A norma dell'art. 10, comma 12-quinquies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazione, nella L. 27 febbraio 2015, n. 1, che richiama l'art. 11-bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, è stata accordata una nuova opportunità a coloro che, per legge, ha perso il beneficio della rateizzazione alla data del 31 dicembre 2014.

Al riguardo, infatti, i contribuenti interessati hanno la possibilità di richiedere una specifica rateazione fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio.

Ci sono, però, alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate).

Se la richiesta di rateazione risulta presentata successivamente a una segnalazione effettuata all'Agente della riscossione da parte della pubblica amministrazione ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, 602, con riferimento ai pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, la rateazione non viene accordata limitatamente agli importi che costituiscono oggetto di tale segnalazione.

Fac-simile dell'istanza da presentare a Equitalia

Ad
Equitalia
Sportello di

Istanza di rateazione ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 66/2014

(così come modificato dalla L. 27.02.2015, n. 11 - conversione del D.L. 31.12.2014, n. 192)

Il/La sottoscritto/a nato/a (Prov.) il
codice fiscale residente in (Prov.)
indirizzo C.A.P. telefono
fax e-mail/PEC

- in proprio
 in qualità di rappresentante legale della/o
 in qualità di titolare della ditta individuale

..... (codice fiscale/partita IVA)
in (Prov.) indirizzo C.A.P. telefono
..... fax email

visto l'art. 11-bis del D.L. 66/2014 (così come modificato dalla L. 27.02.2015, n. 11 - conversione del D.L. 31.12.2014, n. 192) secondo il quale:

- "1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'art. 19 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:
- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
 - la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.
2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
3. (omissis)"

dichiara

di essere decaduto dal beneficio della rateazione, entro la data del 31.12.2014, con riferimento alla/e seguente/i/ cartella/e di pagamento, avviso/i di accertamento esecutivo/i emesso/i dall'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, ovvero avviso/i di addebito emesso/i dall'INPS:

n. n. n.
n. n. n.
n. n. n.

di non aver depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis del R.D. 267/1942 - “legge fallimentare”) o presentato una domanda di concordato preventivo (art. 161 del R.D. 267/1942 - “legge fallimentare”).

Chiede

la concessione di un nuovo piano di rateazione, in n. rate mensili.

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso indirizzo Città
(Prov.) C.A.P. telefono fax email@.....
 Chiede che ogni comunicazione venga effettuata preferibilmente presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata@.....
Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali variazioni successive⁽¹⁾ e riconosce che Equitalia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario presso il domicilio eletto.

Nota

Attenzione: eventuali comunicazioni al riguardo dovranno contenere espresso richiamo al numero di protocollo assegnato alla presente istanza.

Il/la sottoscritto/a autorizza Equitalia al trattamento dei propri dati contenuti nell’istanza e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all’esame della richiesta di dilazione.

Luogo e data, ..-.-.....

Firma

.....

Agenda

Scadenario dal 16 al 30 aprile 2015

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF di competenza del mese precedente.	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, co. 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
16	CONTRIBUZIONE INPS I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato: <ul style="list-style-type: none">• borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio;• compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto;• compensi a lavoratori autonomi occasionali, se il reddito annuo deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, per l'importo eccedente il limite predetto;• compensi agli spedizionieri doganali;• compensi agli sportivi professionisti;	

	<ul style="list-style-type: none">• compensi ai lavoratori dello spettacolo;• compensi a titolo di utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell'attività di lavoro;• provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00;• retribuzioni (stipendi e salari) e/o compensi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati; devono procedere al pagamento degli inerenti contributi dovuti all'Inps.	
16	DIVIDENDI-RITENUTE Versamento, da parte dei sostituti d'imposta che hanno pagato dividendi, delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.	
16	GESTORI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO Pagamento delle somme dovute in relazione degli imponibili forfettari medi annui, in base agli apparecchi e congegni che sono stati installati nel corso del mese precedente.	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.	
16	IVA - CORRISPETTIVI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE Trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento 12 marzo 2009, dei corrispettivi giornalieri del mese precedente da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.	
16	IVA DOVUTA A SALDO ANNUALE DICHIARAZIONE 2014 Pagamento dell'eventuale rata del saldo Iva dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, tenendo presente che coloro che presentano la dichiarazione Iva 2015 (anno 2014) all'interno del modello Unico 2015, hanno la possibilità di posticipare il versamento sino al 16 giugno prossimo o nei successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.	
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente, tenendo presente che per i <i>soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni</i> , l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente.	

16	IVA-SOGGETTI REGIME DI VANTAGGIO O REGIME FORFETARIO Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente.	
16	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali.	
16	RITENUTE ALLA FONTE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none">■ compensi per avviamento commerciale;■ contributi degli enti pubblici;■ indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;■ interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi):■ premi e vincite;■ provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;■ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;■ redditi di lavoro autonomo;■ redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;■ redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.	
20	AGENZIE DI VIAGGIO E COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI EQUIPARATI CON LIQUIDAZIONE DIVERSA DA QUELLA MENSILE Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato tributaria della comunicazione dei dati inerenti delle operazioni in contanti di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino a € 15.000,00, attinenti al turismo che risultano poste in essere nel corso del 2014 nei riguardi delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che hanno residenza fuori dal territorio italiano.	
20	CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI E IMPORTATORI Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico a delle inerenti dichiarazioni.	
20	PRODUTTORI DI APPARECCHI MISURATORI FISCALI E LABORATORI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato all'Agenzia delle entrate delle informazioni e dei dati inerenti alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali poste in essere nel corso del primo trimestre solare.	

20	SOGGETTI CON LIQUIDAZIONE DIVERSA DA QUELLA MENSILE ESERCENTI ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO E/O OPERATIVO, DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato tributaria, utilizzando il "modello polivalente", della comunicazione dei dati inerenti ai contratti in essere nell'anno precedente.
20	SOGGETTI EXTRAUNIONE EUROPEA, IDENTIFICATI IN ITALIA, CHE PRESTANO SERVIZI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI I soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro devono procedere sia all'invio telematico al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione relativa ai servizi resi nel corso del trimestre precedente, anche in assenza di operazioni, sia, se ne ricorrono le condizioni, alla corresponsione della relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni.
20	SPESOMETRO-SOGGETTI PASSIVI IVA CON LIQUIDAZIONE DIVERSA DA QUELLA MENSILE Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato tributaria, utilizzando il "modello polivalente", della comunicazione contenente i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva dell'anno 2014, riguardanti: - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata, comunque, emessa; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata, comunque, emessa, se l'entità unitaria dell'operazione risulta pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell'Iva.
27	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.
27	CONTRIBUZIONE ENPALS Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell'ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente.
27	INPS-AUTORIZZAZIONE CIG O CIGS Presentazione all'Inps della domanda di autorizzazione alla Cig o Cigs, per effetto di periodi di sospensione e/o di riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

27	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.	
28	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire il terzo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.	
30	CONTRIBUTI INPS-MODELLO UNIEMENS Trasmissione telematica diretta o tramite intermediario abilitato dei dati contributivi e retributivi del mese precedente, tenendo presente che oltre ai dati relativi ai lavoratori dipendenti, l'adempimento riguarda anche i compensi corrisposti a collaboratori, a lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati alla vendita a domicilio e agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.	
30	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI / SISTRI I soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti e attività simili, devono procedere al pagamento del contributo di iscrizione per l'anno in corso all'Albo nazionale dei gestori ambientali o di iscrizione al Sistri.	
30	IVA-ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI DI SAN MARINO (SOGETTI MENSILI) Trasmissione telematica diretta o tramite intermediario abilitato del quadro SE del modello polivalente relativa alla comunicazione degli acquisti di beni effettuati da operatori economici aventi sede a San Marino che, nel rispetto dei termini, sono stati annotati nel corso del mese precedente.	
30	IMPOSTA DI REGISTRO-CONTRATTI DI LOCAZIONE Pagamento dell'imposta di registro sia sui nuovi contratti di locazione di immobili, aventi decorrenza dall'inizio del corrente mese, sia sui rinnovi e sulle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
30	FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.	
30	IVA-ENTI NON COMMERCIALI Presentazione della dichiarazione inerente agli acquisti intracomunitari registrati	

	nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.	
30	LIBRO UNICO DEL LAVORO Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.	
30	PROVVIGIONI I preponenti di agenti e rappresentanti devono procedere sia a consegnare all'agente o al rappresentante l'estratto conto delle provvigioni maturate nel corso del primo trimestre (gennaio-marzo), sia a liquidare le stesse.	
30	IVA-RIMBORSO INFRANNUALE I soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale devono procedere ad eseguire, mediante invio diretto o tramite intermediario abilitato, la presentazione all'Agenzia delle entrate, della richiesta di rimborso utilizzando il mod. Iva Tr approvato il 20 marzo 2014 o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), inerente al credito del trimestre gennaio-marzo.	
30	MUD-DICHIARAZIONE AMBIENTALE Limitatamente ai soggetti ancora obbligati alla presentazione della dichiarazione ambientale Mud, devono procedere alla presentazione dell'adempimento per l'anno precedente alla Camera di commercio, competente per territorio.	
30	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire il pagamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, nell'ipotesi di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.	
30	SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.	
30	SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI-CONTRIBUTO ANNUALE Coloro che sono iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono procedere ad effettuare sia il pagamento del contributo di € 25,00 per l'anno in corso, sia l'indicazione dei riferimenti del proprio versamento nell'apposito sito Internet.	

Indici, dati e schede operative

Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010

Periodo	Norme	Saggio di interesse
1.1.2010 - 31.12.2010	D.M. Economia 4.12.2009	1,00%
1.1.2011 - 31-12-2011	D.M. Economia 7.12.2010	1,50%
1.1.2012 - 31-12-2013	D.M. Economia 12.12.2011	2,50%
1.1.2014 - 31-12-2014	D.M. Economia 13.12.2013	1,00%
1.1.2015-31-12-2015 (salvo proroga)	D.M. Economia 11.12.2014	0,50%

Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015

Categorie di operazioni	Classe di importo in unità di euro	Tassi effettivi globali medi su base annua	Tassi soglia su base annua
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000,00	11,66%	18,5750%
	oltre 5.000,00	9,96%	16,4500%
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500,00	16,22%	24,2200%
	oltre 1.500,00	15,09%	22,8625%
Anticipi e sconti	fino a 5.000,00	9,59%	15,9875%
	da 5.000,00 a 100.000,00	8,04%	14,0500%
	oltre 100.000,00	5,28%	10,6000%
Factoring	fino a 50.000,00	6,34%	11,9250%
	oltre 50.000,00	4,29%	9,3625%
Crediti personali	intera distribuzione	11,61%	18,5125%
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	intera distribuzione	10,44%	17,0500%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000,00	12,55%	19,6875%
	oltre 5.000,00	11,47%	18,3375%
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000,00	7,97%	13,9625%
	oltre 25.000,00	7,10%	12,8750%
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	6,37%	11,9625%
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	4,17%	9,2125%
Leasing strumentale	fino a 25.000,00	8,57%	14,7125%
	oltre 25.000,00	5,26%	10,5750%
Credito finalizzato	fino a 5.000,00	11,81%	18,7625%
	oltre 5.000,00	9,72%	16,1500%
Credito revolving	fino a 5.000,00	16,70%	24,7000%
	oltre 5.000,00	12,79%	19,9875%
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	4,31%	9,3875%
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	3,31%	8,1375%

Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 30 giugno 2015 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>tasso Bce</i>	<i>in generale</i>		<i>prodotti alimentari deteriorabili</i>	
			<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>
1.7.2002	31.12.2002	3,35%	7,00%	10,35%	9,00%	12,35%
1.1.2003	30.6.2003	2,85%	7,00%	9,85%	9,00%	11,85%
1.7.2003	31.12.2003	2,10%	7,00%	9,10%	9,00%	11,10%
1.1.2004	30.6.2004	2,02%	7,00%	9,02%	9,00%	11,02%
1.7.2004	31.12.2004	2,01%	7,00%	9,01%	9,00%	11,01%
1.1.2005	30.6.2005	2,09%	7,00%	9,09%	9,00%	11,09%
1.7.2005	31.12.2005	2,05%	7,00%	9,05%	9,00%	11,05%
1.1.2006	30.6.2006	2,25%	7,00%	9,25%	9,00%	11,25%
1.7.2006	31.12.2006	2,83%	7,00%	9,83%	9,00%	11,83%
1.1.2007	30.6.2007	3,58%	7,00%	10,58%	9,00%	12,58%
1.7.2007	31.12.2007	4,07%	7,00%	11,07%	9,00%	13,07%
1.1.2008	30.6.2008	4,20%	7,00%	11,20%	9,00%	13,20%
1.7.2008	31.12.2008	4,10%	7,00%	11,10%	9,00%	13,10%
1.1.2009	30.6.2009	2,50%	7,00%	9,50%	9,00%	11,50%
1.7.2009	31.12.2009	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2010	30.6.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2010	31.12.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2011	30.6.2011	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2011	31.12.2011	1,25%	7,00%	8,25%	9,00%	10,25%
1.1.2012	30.6.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>tasso Bce</i>	<i>in generale</i>		<i>prodotti alimentari</i>	
			<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>
24.10.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2013	30.6.2013	0,75%	8,00%	8,75%	10,00%	10,75%
1.7.2013	31.12.2013	0,50%	8,00%	8,50%	10,00%	10,50%
1.1.2014	30.6.2014	0,25%	8,00%	8,25%	10,00%	10,25%
1.7.2014	31.12.2014	0,15%	8,00%	8,15%	10,00%	10,15%
1.1.2015	30.6.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%

Tassazione indiretta del contratto di rent to by

CANONE DI LOCAZIONE DEL CONTRATTO DI RENT TO BY		
<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Entità dell'imposta di registro dovuta</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota agevolata: 10%)	misura fissa: € 67,00 o € 200,00 in relazione della forma dell'atto stipulato
	immobile abitativo senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%)	misura proporzionale: 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 1%
locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo (operazione esente ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%)	misura proporzionale: 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 1%
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo (operazione fuori campo ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale (operazione fuori campo ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%

QUOTA ACCONTO RELATIVA AL CONTRATTO DI RENT TO BY			
<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Operatività ai fini Iva</i>	<i>Imposta di registro</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio	operazione esente ai fini	misura proporzionale:

	dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	Iva	3%
	immobile strumentale con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00
locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 3%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%	misura fissa: € 200,00
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 3%
	immobile strumentale	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 3%

TRASFERIMENTO IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO DI RENT TO BY				
<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Operatività ai fini Iva</i>	<i>Imposta di registro</i>	<i>Imposte ipotecarie e catastali</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione	immobile abitativo con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di	misura fissa: € 200,00	misura fissa: € 200,00 + € 200,00

e/o di ristrutturazione		immobile		
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura fissa: € 200,00 + € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni prima cassa o 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00
	immobile strumentale con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%

locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni prima cassa o 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni prima cassa o 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00
	immobile strumentale	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00

Dossier casi

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

L'art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (noto come "decreto competitività"), attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Il credito di imposta, che viene riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a € 10.000,00, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore, deve essere ripartito e utilizzato, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, tenendo presente che la prima quota annuale può essere utilizzata a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Ne deriva, di conseguenza, che la seconda quota del credito d'imposta risulta utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d'imposta successivo, con possibilità, per eventuali ragioni di incapienza, la quota annuale – o la parte di essa – non utilizzata, la stessa può essere fruita nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, sommandosi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.

In pratica, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018.

Con riferimento al credito maturato per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno dello stesso anno, la prima quota è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017. L'agevolazione si rende operativa nei riguardi di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente:

- dalla natura giuridica;
- dalla dimensione aziendale;
- dal settore economico in cui operano;
- dal regime contabile adottato;

purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Ai fini della determinazione della misura del credito spettante, è necessario procedere, in via preliminare, all'individuazione della "media degli investimenti in beni strumentali ... realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore".

Ne deriva, di conseguenza, che il valore da raffrontare con gli investimenti realizzati in vigenza dell'agevolazione deve essere calcolato effettuando la media aritmetica degli investimenti in beni

strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, escludendo dal calcolo il periodo di imposta in cui l'investimento è risultato maggiore o, per le imprese con un'attività inferiore ai cinque anni, ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 25 giugno 2014 o a quello successivo.

La media da raffrontare con gli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione deve necessariamente risultare calcolata comprendendo nei cinque periodi di imposta precedenti l'esercizio in corso alla data del 25 giugno 2014, ed escludendo, comunque, dal calcolo il più alto dei cinque valori.

Al fine di garantire un'uniformità di trattamento tra tutte le imprese interessate all'agevolazione, si deve ritenere che il beneficio matura in relazione agli investimenti effettuati in due periodi di imposta: quello in corso al 25 giugno 2014, e quello successivo per gli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2015.

I periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media non rimangono immutati. Infatti, la media da raffrontare con gli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione deve necessariamente essere individuato comprendendo nei cinque periodi di imposta precedenti l'esercizio in corso alla data del 25 giugno 2014, ed escludendo comunque dal calcolo il più alto dei cinque valori.

L'esclusione dal calcolo della media del periodo d'imposta in cui è stato realizzato il maggior volume di investimenti nasce dall'esigenza di non penalizzare quei soggetti che, per particolari e straordinarie esigenze, in un periodo d'imposta, hanno effettuato investimenti di notevole entità.

Ad esempio, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare:

- ✓ per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è costituito dai cinque periodi di imposta precedenti al 2014 (cioè dal 2009 al 2013);
- ✓ per gli investimenti realizzati nel 2015 fino al 30 giugno, il quinquennio di riferimento è costituito dai periodi di imposta dal 2010 al 2014.

Analogamente, per un'impresa con periodo di imposta *non* coincidente con l'anno solare (ad esempio, 1° giugno - 31 maggio), il quinquennio di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti:

- ✓ effettuati nel periodo 25 giugno 2014 – 31 maggio 2015, decorre dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2014;
- ✓ realizzati dal 1° giugno 2015 al 30 giugno 2015, è dato dal periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 maggio 2015.

In ogni caso, la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente deve essere calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati.

Il computo deve essere eseguito, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l'importo di tali investimenti è pari a zero, tenendo presente che per il calcolo della media degli investimenti pregressi è necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue, pari a quattro.

Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l'omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa si devono ritenere operativi anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto.

A chiarimento, si fanno seguire due esemplificazioni numeriche collegate, nonché il riepilogo del possibile utilizzo del credito d'imposta.

Caso 1 – Un imprenditore, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, ha realizzato, nel secondo semestre del 2014, investimenti agevolabili pari a € 130.000,00, a fronte di investimenti

effettuati nei periodi d'imposta precedenti (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), pari rispettivamente a € 70.000,00, 90.000,00, 110.000,00, 80.000,00 e 100.000,00.

Soluzione

La media degli investimenti pregressi, dopo aver escluso quello del periodo con entità maggiore (anno 2011 per € 110.000,00), risulta pari a € 85.000,00, reveniente dal seguente conteggio:

$\frac{70.000,00 + 90.000,00 + 80.000,00 + 100.000,00}{4}$
--

che consente di pervenire all'individuazione:

- dell'investimento agevolabile di € 45.000,00, pari alla differenza tra l'investimento realizzato nel periodo di imposta 2014 (€ 130.000) e la suddetta media (€ 85.000,00);
- del credito di imposta maturato di € 6.750,00 (15% di € 45.000,00), utilizzabile in tre quote annuali ciascuna di € 2.250,00 (€ 6.750,00 : 3), rispettivamente fruibile a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

Schematicamente, il calcolo può essere così impostato:

<i>Descrizione operazione</i>	<i>Importi di riferimento (in €)</i>	<i>Rif.</i>
Investimenti effettuati nel 2014	130.000,00	A
Investimenti effettuati nel 2013	100.000,00	B
Investimenti effettuati nel 2012	80.000,00	C
Investimenti effettuati nel 2011	110.000,00	D
Investimenti effettuati nel 2010	90.000,00	E
Investimenti effettuati nel 2009	70.000,00	F
Totale investimenti degli anni da 2009 a 2013	450.000,00	G=B+C+D+E+F
Totale investimenti rilevanti (<i>escluso quello di entità maggiore</i>)	340.000,00	H=G-D
Media di riferimento	85.000,00	I=H : 4
Eccedenza investimenti anno 2014 sulla media di riferimento	45.000,00	L=A-I
Credito d'imposta complessivo maturato	6.750,00	M=15% di L
Quota annuale di credito utilizzabile dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018	2.250,00	N=M : 3

Caso 2 – L'imprenditore del caso precedente, in attività da più di cinque anni alla data del 30 giugno 2015, ha realizzato, nel primo semestre del 2015, investimenti agevolabili pari a € 150.000,00, a fronte di investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014), pari rispettivamente a € 90.000,00, 110.000,00, 80.000,00, 100.000,00 e 130.000,00.

Soluzione

La media degli investimenti pregressi, dopo aver escluso quello del periodo con entità maggiore (anno 2014 per € 130.000,00), risulta pari a € 95.000,00, reveniente dal seguente conteggio:

90.000,00 + 110.000,00 + 80.000,00 + 100.000,00

4

che consente di pervenire all'individuazione:

- dell'investimento agevolabile di € 55.000,00, pari alla differenza tra l'investimento realizzato nel periodo di imposta 2015 (€ 150.000) e la suddetta media (€ 95.000,00);
- del credito di imposta maturato di € 8.250,00 (15% di € 55.000,00), utilizzabile in tre quote annuali ciascuna di € 2.750,00 (€ 8.250,00 : 3), rispettivamente fruibile a partire dal 1° gennaio degli anni 2017, 2018 e 2019.

Schematicamente, il calcolo può essere così impostato:

<i>Descrizione operazione</i>	<i>Importi di riferimento (in €)</i>	<i>Rif.</i>
Investimenti effettuati nel 2015	150.000,00	A
Investimenti effettuati nel 2014	130.000,00	B
Investimenti effettuati nel 2013	100.000,00	C
Investimenti effettuati nel 2012	80.000,00	D
Investimenti effettuati nel 2011	110.000,00	E
Investimenti effettuati nel 2010	90.000,00	F
Totale investimenti degli anni da 2010 a 2014	380.000,00	G=B+C+D+E+F
Totale investimenti rilevanti (<i>escluso quello di entità maggiore</i>)	340.000,00	H=G-D
Media di riferimento	95.000,00	I=H : 4
Ecceденza investimenti anno 2015 sulla media di riferimento	55.000,00	L=A-I
Credito d'imposta complessivo maturato	8.250,00	M=15% di L
Quota annuale di credito utilizzabile dal 1° gennaio degli anni 2017, 2018 e 2019	2.750,00	N=M : 3

Riepilogo situazione crediti d'imposta dei due casi analizzati.

I crediti d'imposta maturati in relazione agli investimenti effettuati nei due periodi di imposta (2014 e 2015) consente, ai fini dell'effettivo utilizzo, di individuare la seguente ripartizione:

<i>Riferimento investimenti dell'anno</i>	<i>Credito spettante (in €)</i>	<i>Entità in euro del credito utilizzabile dal 1° gennaio</i>			
		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
2014	6.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2015	8.250,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
totale credito spettante	15.000,00				
quota credito utilizzabile annualmente		2.250,00	5.000,00	5.000,00	2.750,00

Scorporo interessi attivi impliciti dai crediti di natura commerciale

Il principio contabile Oic 15, le cui operatività trova applicazione già nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, disciplina e regola lo scorporo o, meglio, l'attualizzazione dei crediti commerciali revenienti da dilazioni di pagamento con scadenza oltre 12 mesi, per le quali non è stato espressamente stabilita la corresponsione di interessi oppure è stato previsto un addebito a titolo di interessi di entità considerabile estremamente ridotta.

L'operazione di *scorporo degli interessi attivi impliciti* prende consistenza operativa, come accennato, per i crediti commerciali revenienti dall'attività caratteristica dell'impresa, i cui termini di pagamento risultano posizionati oltre i 12 mesi, per cui, al fine dell'obiettivo e coerente mantenimento delle condizioni finanziarie generali, comporta la necessità di prevedere un corrispettivo, cioè un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario.

Infatti, ai fini procedurali, i crediti che trovano origine dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi.

Ne deriva, di conseguenza, che la disponibilità di *denaro a termine* comporta un effettivo immobilizzo finanziario con un effetto diretto, connesso alle condizioni di pagamento, sull'ammontare dei ricavi che originano il credito.

Pertanto, se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche determina la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di non disponibilità del numerario.

Tale interesse può risultare esplicitato o si deve ritenere implicito nel ricavo e, conseguentemente, nel credito medesimo, per cui, in quest'ultima situazione, si rende necessario procedere a scorporare dal prezzo un interesse appropriato, ossia il cosiddetto "corrispettivo finanziario".

Nell'ipotesi di crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, è necessario procedere alla loro rilevazione iniziale al valore nominale e cioè in relazione all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano.

In contropartita la componente reddituale deve risultare contabilizzata distintamente tra:

- ♦ il ricavo inerente alla cessione del bene a pronti e/o alla prestazione di servizi;
- ♦ gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.

L'entità del ricavo di vendita e/o della prestazione di servizi deve necessariamente risultare individuato nel corrispettivo a pronti del bene e/o del servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve termine dello stesso.

Se non sussiste la possibilità di determinare il prezzo di mercato del bene a breve termine, l'entità del ricavo da rilevare deve essere individuata attualizzando il credito ad un appropriato tasso di interesse.

Ai fini operativi, si pone in evidenza che l'entità degli interessi attivi impliciti si deve conteggiare per differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare del corrispettivo a pronti e, inizialmente, deve trovare rilevazione contabile tra i "risconti passivi".

Gli interessi attivi, che devono necessariamente essere ritenuti di competenza dello o degli esercizi successivi, sino al termine di scadenza del credito, devono trovare riscontro o riconoscimento a livello contabile in relazione alla durata del credito. Pertanto, come regola a livello procedurale, devono risultare scorporati con applicazione dell'inerente tasso al momento della rilevazione iniziale del credito e, quindi, non devono essere rimisurati successivamente.

L'interesse da contabilizzare in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito è quello risulta maturato in tale periodo, tenendo in considerazione che tale differenza deve necessariamente

risultare ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sarà interamente riscosso.

Lo scorporo degli interessi attivi dal ricavo di vendita di beni e/o di prestazioni di servizi non si deve, invece, applicare in presenza di:

- acconti ed, in generale, di ammontari che non richiedono restituzione in futuro, come, a titolo meramente indicativo:
 - ✓ depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso;
 - ✓ anticipi per l'acquisto di beni e servizi;
- crediti ai quali si deve già applicare un tasso d'interesse basso per effetto di specifiche norme di legge;
- ammontari che costituiscono garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto, quali, ad esempio, depositi o quota parte di un credito che verrà riscosso alla scadenza del periodo di garanzia.

Il tasso di interesse da utilizzare per determinare il corrispettivo a pronti dovrebbe essere coincidente con quello che due parti indipendenti avessero negoziato per un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con l'opzione di corrispondere un prezzo a pronti o un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse di mercato per il tempo della dilazione.

Da un punto di vista pratico, tale tasso può corrispondere al saggio d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche simili. In pratica, si ritiene possibile fare riferimento al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa, come, ad esempio, scoperti bancari, anticipazioni finanziarie, ecc..

In altri termini, il tasso di attualizzazione può essere consapevolmente risultare individuato nel costo medio dei finanziamenti utilizzati o utilizzabili per sovvenzionare la produzione.

A chiarimento, si ritiene opportuno analizzare un' esemplificazione numerica.

Caso - si consideri:

- un credito commerciale di € 300.000 (Iva compresa), sorto all'inizio dell'anno 2014 e con scadenza al 31 dicembre 2015;
- un tasso di interesse del 3%;

che, in sede di chiusura del primo esercizio (31 dicembre 2014), l'organo amministrativo ha proceduto ad eseguire l'attualizzazione del credito, considerando la durata di due anni.

Soluzione

La formula che deve essere applicata per procedere all'attualizzazione del credito è la seguente:

$\text{valore attuale del credito} = \frac{\text{ammontare del credito commerciale}}{(1+i)^t}$
dove: i = tasso d'interesse; t = periodo di attualizzazione.

Sostituendo i dati del caso alla predetta formula:

300.000,00

Valore attuale del credito = ----- $(1+0,03)^2$
300.000,00
Valore attuale del credito = ----- 1,0609

si perviene a stabilire che il valore attuale del credito di € 300.000,00 è pari a € 282.778,77.

Il valore individuato (€282.778,77) costituisce, come detto, il valore attuale del credito, per cui la differenza tra il valore nominale dello stesso (€ 300.000,00) e il suo valore attuale (€ 282.778,77) rappresenta l'entità degli interessi impliciti pari a € 17.221,23 (€ 300.000,00 - € 282.778,77).

L'importo di € 17.221,23 corrisponde all'ammontare degli interessi impliciti inerenti ai due anni di durata, per cui si rende necessario individuare quelli di competenza di ciascun anno e cioè:

- per l'anno 2014, pari a € 8.483,36 [3% di €282.778,77];
- per l'anno 2015, pari a € 8.737,86 [3% di (€282.778,77 + € 8.483,36)].